Pubblicato il 20/03/2017

Sent. n. 135/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 31 del 2015, proposto da:
Francesco Soccorsi, Maria Soccorsi, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Saverio De Nardis, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Venezuela, 2 (Pettino);
contro
Comune di Montereale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Calandrella, con domicilio eletto presso il suo studio in Scoppito, via Roma, 20 - loc. Sassa Scalo;
per l'annullamento
dell'ordinanza n.90/14 di demolizione di opere edilizie.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montereale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2017 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso all'esame, Francesco e Maria Soccorsi impugnano l'ordinanza meglio in epigrafe individuata con la quale il responsabile dell'area tecnica, lavori pubblici e urbanistica del Comune di Montereale ha ordinato la demolizione di opere edilizie consistenti in "un piccolo manufatto (canile) costituito da tre vani", delle dimensioni esterne di: vano a) ml. 3.70x4,10 - alto ml. 2,30/2,80 circa; vano b) ml. 2,40 x 2,20 circa - alto ml. 1,80/2,00; vano c) ml. 1,70 x3,45 - alto ml. 1,80/2,00; realizzato in blocchi di cemento pieni (a secco), rivestiti all'esterno con ciottoli a vista, ospitante alcuni cani; un barbecue con sassi di tufo legati con malta cementizia, delle dimensioni di ml. 1,80x1,10 – alto ml. 1,30/1,45 circa; un tavolo con pietre di tufo cementate tra di loro delle dimensioni di ml 1,65x0,60 - alto ml. 0.65; n.3 panche con pietre di tufo cementate; il tutto insistente su terreno agricolo riportato nel N.C.E.U. di Montereale al Fg. 83, part. 2136 (già part. 933/b), di 1460 mq., in località Collepersico.
I ricorrenti deducono la risalenza del manufatto principale, il c.d. "canile", costituente, in realtà, un "capanno", insistente sul terreno de quo fin dal 1930, e così riportato in atti pubblici dell'epoca, oltre che dei manufatti accessori, deducendo: 1) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, errore sui presupposti, violazione e/o falsa applicazione di legge (L. 7.8.1990, n.241, art.

10); violazione e/o falsa applicazione di legge (D.P.R. 6.6.2001, n.380, art. 31): il manufatto principale sanzionato è presente in loco fin dal 1930, come attestato da atti d'epoca e da dichiarazioni sostitutive di atto notorio depositate in atti; l'Amministrazione non ha tenuto in alcun conto le osservazioni proposte in sede procedimentale dagli interessati (che hanno invero fatto constare tutte le pertinenti circostanze a seguito di comunicazione di avvio del procedimento); ne discende che non era richiesta, per lo stesso (in quanto di epoca precedente il 1967), alcun provvedimento abilitativo, né il manufatto può essere sanzionato a termini dell'art. 31 D.P.R. 380/2001; 2) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, errore sui presupposti. Violazione e/o falsa applicazione di legge (D.P.R. 6.6.2001, n.380, artt. 10, 22 e 31; L.R. Abruzzo 18/1983, art. 71): gli altri manufatti oggetto dell'ordinanza di demolizione non hanno rilevanza edilizia, non comportano carico urbanistico e non richiedono alcun titolo abilitativo; in ogni caso, non sono sanzionabili con la demolizione.
Concludevano per l'accoglimento del ricorso e dell'istanza cautelare.
Si costituiva il Comune di Montereale ribadendo la legittimità del provvedimento impugnato.
Il TAR adito accoglieva la proposta istanza cautelare.
All'esito della pubblica udienza dell'8 marzo 2017, il collegio riservava la decisione in camera di consiglio.

DIRITTO

I. Il ricorso ha ad oggetto l'impugnazione dell'ordinanza meglio descritta nella parte in fatto, recante ordine di demolizione di opere edilizie ricadenti su area di proprietà dei ricorrenti.
I.1) Le opere de quibus, pure sopra meglio descritte, consistono in un "canile" di tre vani, in un "barbecue", in un tavolo di pietra e in tre panche con pietre di tufo cementate.
II. I ricorrenti hanno anzitutto dedotto, nel primo motivo, la risalenza temporale del "canile", realizzato in epoca anteriore al 1967 e fatto oggetto, in epoca successiva, di mera attività di ristrutturazione, senza modifica di dimensioni e ubicazione, dunque non assoggettabile a demolizione.
II.1) Ad avviso del Collegio, i ricorrenti hanno convincentemente dimostrato la risalenza temporale del c.d. "canile", che fanno coincidere con il "capanno" già richiamato nella scrittura privata del 14.10.1930 ("anno VII E.F."); con tale atto, le sorelle Annunziata e Natalina Sevi vendevano a Francesco Soccorsi fu Salvatore, avo dei ricorrenti (precisamente padre del genitore degli odierni ricorrenti, Gino Soccorsi), il "terreno seminativo in località "la pastica" o "Colleparisco", "a confine con la strada da tre lati e la vigna di esse stesse e Soccorsi Salvatore", riservandosi "il diritto passare nel passo che conduce allo capanno…" per raggiungere altro terreno (vigna) rimasto in loro proprietà; il detto cespite veniva poi ereditato da Gino Soccorsi, da lui trasmesso alla moglie, Luigina Durastante, che infine, con atto di donazione in data 3.12.1999 (per atto Notar Galeota), lo cedeva agli odierni ricorrenti.
Non è dubbio, dunque, che, in loco, esistesse già all'epoca un "capanno" e che nessun altro manufatto è stato identificato, all'attualità, come tale.
II.2) Lo stato attuale del manufatto, che sembra di (più) recente realizzazione e che il Comune richiama anche nell'impugnata ordinanza a sostegno della tesi della "nuova costruzione", è invece determinato da successiva attività di ristrutturazione, come le dichiarazioni di Domenico Di Paolo, esibite in atti, attestano (cfr. produzione di parte ricorrente, n.11).
II.3) In ogni caso, non vi è alcuna prova di intervenuta modifica, rilevante sul piano edilizio, dell'originario manufatto, che incombe sull'Amministrazione, avendone i ricorrenti, per quanto sopra detto, dimostrato, senza efficace confutazione, la risalenza.
A fronte, invero, del dato testuale ricavato dalla scrittura del 1930, come integrato dalle successive dichiarazioni sostitutive di atto notorio depositate in giudizio dai ricorrenti (Giambattista Sevi, Quintino Sevi, Vanda Sevi e Domenico Di Paolo), l'Amministrazione non può far valere né la mancata indicazione nelle risultanze catastali, né la mancata descrizione grafica negli allegati alla

DIA del 17 settembre 1996 (cfr. atto impugnato), che si spiegano, entrambe, con la scarsa rilevanza del cespite.
II.4) La risalenza temporale del manufatto (anteriore al 1967) lo esonera, evidentemente, dal previo titolo abilitativo richiesto dal Comune.
III. Quanto agli altri manufatti (barbecue, tavolo e panche), la difesa dell'Amministrazione ha, con le memorie in atti, diffusamente spiegato come gli stessi non possano farsi rientrare nell'attività edilizia libera a termini dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001, dal che conseguirebbe che, essendo assoggettati a previo titolo abilitativo, sarebbero tuttora sanzionabili; e ciò perché, funzionalmente, non vi sarebbe alcun collegamento apprezzabile con il manufatto principale "canile/capanno", rispetto al quale non sarebbe desumibile alcun vincolo pertinenziale, mentre, dal punto di vista strutturale, si tratterebbe, comunque, di opere comportanti una permanente modifica del territorio e richiedenti, pertanto, idoneo titolo abilitativo.
III.1) Osserva il Collegio che, effettivamente, a termini dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001, "le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici" costituiscono opere realizzabili secondo il regime dell'attività edilizia libera e non richiedono dunque alcun titolo abilitativo; rientrano, tra dette opere, esemplificativamente, altalene, scivoli, dondoli, panche, tavoli da picnic, cuccia del cane, casetta gioco bimbi, barbecue rimovibili, vasi e fioriere mobili, e simili, tutti manufatti strutturalmente non ancorati al suolo e comunque destinati alla più comoda fruizione di aree pertinenziali di edifici.
Nel caso di specie, in effetti, può convenirsi con la difesa resistente che appare ben difficile ipotizzare un collegamento pertinenziale tra un deposito attrezzi/canile/capanno, qual che sia, evidentemente destinato al più comodo utilizzo di un'area agricola, e "arredi e giochi da giardino".
III.2) Il che non significa, però che, assodato che non si tratti di opere rientranti nell'attività edilizia libera, le stesse opere siano assoggettate invece a permesso di costruire e, in caso di sua carenza, siano sanzionabili con la demolizione.
Invero, le installazioni esterne fisse, in muratura o prefabbricate (quali fioriere, fontane ornamentali, forni esterni in muratura o prefabbricati, gazebo), ove non riconducibili all'art. 6, comma 1, del D.P.R. 380/2001, erano ricomprese comunque nel medesimo art. 6, commi 2, 3 e 4 del D.P.R. 380/2001 e ora assoggettate a previa comunicazione di inizio lavori (e, prima, a DIA o SCIA), e, come tali, non sono comunque sanzionabili con la demolizione che si commina solo, e tuttora, agli interventi assoggettati a permesso di costruire.
III.3) Nel caso di specie, giova rimarcare, in nessun caso le opere de quibus possono farsi rientrare negli "interventi di nuova costruzione", e come tali assoggettate al previo rilascio del maggiore titolo abilitativo, in quanto le installazioni, i manufatti o le strutture assimilate a "nuove costruzioni" dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001, ove non dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee, devono comunque essere utilizzate come abitazioni, ambienti di lavoro oppure depositi, magazzini e simili"; in sostanza, ove pure si ravvisasse il presupposto "strutturale" della stabilità dell'installazione, non sarebbe possibile individuare alcuna destinazione funzionale dei manufatti in questione agli usi richiamati dalla norma in esame (art. 3, comma 1, lett. e.5).
IV. Le considerazioni che precedono, che esauriscono l'ambito cognitorio portato a conoscenza dei questo Giudice, consentono di accogliere il ricorso con l'annullamento dell'atto impugnato.
V. La natura della controversia consente la integrale compensazione delle spese di giudizio inter partes, fatta eccezione per il contributo unificato che grava, come per legge, su parte resistente soccombente tenuta alla sua rifusione in favore dei ricorrenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (L'AQUILA), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Spese compensate, fatta eccezione per il contributo unificato nei sensi di cui in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Amicuzzi, Presidente
Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore
Paola Anna Gemma Di Cesare, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Maria Abbruzzese

IL PRESIDENTE
Antonio Amicuzzi

IL SEGRETARIO